



Tribunale Ordinario di Salerno
MOBILIARE-SALERNO
Ufficio Esecuzione Mobiliare

RGE 2101 / 2024

Verbale di udienza del 10 luglio 2026.

È presente l'avv. Selenia Panebianco per delega dell'avv. Maria Santoro che preliminarmente dà atto della avvenuta notifica al debitore esecutato ed all'IVG n. q. di attuale custode dei veicoli autocarro FIAT DUCATO targato DG568YP e motociclo APRILIA targato DC48213. Insiste per la preliminare richiesta di assegnazione dei beni pignorati chiedendo che la stessa avvenga a parziale soddisfo. In via subordinata disporre la vendita dei veicoli pignorati.

Il Giudice dell'esecuzione

- Visto che il creditore VOGLINO ANGELO ha chiesto in via preliminare l'assegnazione dei veicoli pignorati (autocarro FIAT DUCATO targato DG568YP e motociclo APRILIA targato DC48213 (il cui valore è nettamente inferiore al credito azionato in via esecutiva pari ad €. 6.354,28 oltre spese e compensi di esecuzione) con istanza formalizzata il 29/5/2024, regolarmente notificata il 27/5 – 19/6/2026 e reiterata con il verbale dell'odierna udienza ove, in particolare, il creditore ha chiesto che tale assegnazione avvenga a parziale soddisfo;

CONSIDERATO

- che, tuttavia, l'art. 505 al primo comma c. p. c. prevede che *“Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione [507, 539 2] dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529 2, 539, 552 ss., 588 ss.; 2925 c.c.]”*, escludendo dunque che la stessa possa intervenire in ogni caso;
- che la norma in esame, attribuendo al creditore la facoltà di chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, disciplina l'assegnazione satisfattiva o *in solutum*, nella quale viene assegnato al creditore il bene pignorato, senza il pagamento di alcun prezzo a soddisfacimento del proprio credito; potrebbe verificarsi che il valore del bene assegnato superi il credito dell'assegnatario, nel qual caso lo stesso creditore sarà tenuto a versare in favore del debitore, a titolo di conguaglio, una somma di denaro pari alla differenza di valore;
- che tale prospettazione esclude, dunque, la possibilità della cosiddetta assegnazione non satisfattiva ovvero, come richiesto dal creditore nel caso di specie, con dichiarazione di incapacienza (vedi, in tali termini, *Cass. Civ. sez. III sentenza n. 15596 dell'11/6/2019*, secondo cui con l'assegnazione del bene si verifica la cosiddetta *datio in solutum* per cui il debitore si libera definitivamente del proprio debito ed il creditore ottiene soddisfazione del proprio credito);

PER TALI MOTIVI

rigetta l'istanza di assegnazione dei beni con dichiarazione di incapacienza ovvero a parziale soddisfo.

- Vista l'istanza di vendita dei beni pignorati avanzata dal creditore in via subordinata;
- considerato che il valore dei beni pignorati, da determinare da parte dell'IVG che attualmente ha in consegna i veicoli allo stesso trasportati dal debitore, è comunque inferiore a ventimila euro e che non sono intervenuti altri creditori;
- ritenuto necessario procedere alla vendita dei beni pignorati, a mezzo commissionario, a norma degli artt. 503 ult. co. e 532 I co. c.p.c. non risultando probabile, tenuto conto della natura dei beni stessi e dell'esito della relativa stima, che dalla vendita all'incanto possa ricavarsi prezzo superiore della metà rispetto al valore di stima;
- ritenuto che il commissionario debba essere, altresì, nominato custode;
- ritenuto, ancora, che la vendita debba essere eseguita secondo le modalità telematiche dettate

dall'art.1 lett. h) e 25 D.M. 32/2015 del Regolamento sulle regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili con modalità telematiche;
visti gli artt. 521, 530 e 532 c.p.c.;

visto il vigente Regolamento Ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie (D.M. 109/97);

DISPONE

- in via definitiva la sostituzione del custode dei beni pignorati e nomina custode, in sua vece, l'Istituto di Vendite Giudiziarie di Salerno (che attualmente ha già in consegna i veicoli);
- che il nominato custode proceda, mediante personale munito della apposita tessera di riconoscimento ex art. 5 D.M. 109/1997, all'immediato accesso ai locali di ubicazione dei beni pignorati, alla ricognizione del compendio staggito e alla verifica delle effettive condizioni di conservazione dello stesso, adeguatamente illustrate mediante riproduzioni fotografiche (almeno un rilievo fotografico per ogni bene o insieme di beni che possa costituire singolo lotto al momento della vendita);
- che il nominato custode valuti se lasciare i beni in loco o se è opportuno procedere al trasporto dei beni pignorati presso un luogo idoneo anche in relazione ai costi da sopportare, relazionando nel più breve tempo possibile (max 10 gg. dalla ricezione della nomina) al sottoscritto G.E. al fine di ottenere l'autorizzazione al trasporto; in caso di autorizzazione all'IVG al trasporto dei beni presso la propria sede o in altri locali nella propria disponibilità, il trasporto dovrà essere effettuato previa comunicazione al creditore, al debitore e all'eventuale terzo custode del primo accesso, della data e dell'orario approssimativo dell'asporto, procedendo ove occorra per l'apprensione dei beni, alla apertura di porte, ripostigli e recipienti con l'ausilio di fabbro e richiedendo, se necessario, l'assistenza della forza pubblica, salvo il disposto dell'art. 521, ultimo comma, c.p.c.;
- che, qualora i beni pignorati risultino sottratti, distrutti, dispersi, gravemente deteriorati oppure vengano ritenuti difforni rispetto alle cose descritte nell'atto di pignoramento, il nominato custode ne dia comunicazione immediata al creditore pignorante per la eventuale presentazione di querela;

ORDINA

che la vendita avvenga con le seguenti modalità:

PUBBLICITA'

-la vendita sarà pubblicizzata on line mediante un avviso contenente i dati di interesse per il pubblico (ma omettendo l'indicazione del debitore), sui siti internet www.benimobili.it, www.astagiudiziaria.com e www.ivgsalerno.it, a cura del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità delle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 161 *quater* disp. att. c. p. c.. Quando la pubblicità riguarda beni mobili, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'art. 18 bis DPR n. 115/2002.

Inoltre l'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e dell'eventuale relazione di stima, dovrà essere inserito nei siti internet sopra indicati almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte;

-in caso di beni mobili registrati di valore superiore a 25.000 euro, l'avviso di vendita, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima (se redatta ai sensi dell'art. 173 bis disp. att. c. p. c.), dovrà essere altresì inserito nei siti internet sopra indicati almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 490 c. p. c.;

- la pubblicità della vendita dovrà essere effettuata per ogni esperimento di vendita- a cura del commissionario e a spese del creditore procedente- anche mediante l'avviso recante i dati prescritti dall'art. 16 D.M. 109/97 inserito nel Bollettino Ufficiale delle aste giudiziarie;

- ad ogni interessato dovrà essere consentito di visionare preventivamente i beni in vendita sia in loco (negli orari stabiliti dal commissionario, da pubblicizzare sul relativo sito) sia con modalità telematiche.

GARA TELEMATICA

-Per ciascun bene o lotto, la vendita si svolgerà mediante gara telematica asincrona formulando un'offerta irrevocabile di acquisto, ai sensi dell'art.1 lett. h) del DM 32/2015, secondo le modalità indicate dall'art. 25¹.

La gara avrà durata di **almeno 7 giorni** e la data di inizio verrà indicata per ciascun esperimento di vendita dall'IVG nell'avviso di vendita.

Il Commissionario permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto garantendone l'anonimato.

-il prezzo di vendita sarà quello risultante dal verbale di pignoramento ovvero, qualora il valore dei beni risulti da listini di borsa o di mercato, il prezzo base sarà pari al minimo raggiunto nel giorno precedente alla vendita;

- l'offerta di acquisto, che dovrà essere formulata sulla piattaforma telematica **ivgsalerno.fallcoaste.it** è irrevocabile e perde efficacia se superata da successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità e dovrà essere accompagnata dal versamento di una cauzione pari al 10 % del prezzo base d'asta o del prezzo offerto- a discrezione del commissionario, come sopra specificato;

- negli orari di apertura dell'IVG e nei limiti della disponibilità del concessionario potrà essere messo a disposizione degli interessati un terminale per l'effettuazione delle offerte;

- l'offerta irrevocabile di acquisto che sia superata da successiva offerta per un prezzo maggiore manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica e la relativa cauzione verrà quindi restituita con le modalità di seguito precisate;

- il bene sarà venduto a chi, nel termine della gara, abbia effettuato l'offerta maggiore e versi il relativo prezzo entro 48 ore dalla chiusura della gara secondo le seguenti modalità a scelta

¹(Art. 25. Modalità di presentazione dell'offerta e di svolgimento delle operazioni di vendita

1. Per la presentazione dell'offerta per la vendita dei beni mobili con modalità asincrona, l'interessato registra sul portale del gestore della vendita telematica, fornendo i dati identificativi, il codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica anche ordinaria per le comunicazioni del gestore, il luogo in cui intende ricevere le comunicazioni di cancelleria, il recapito di telefonia mobile. All'esito della registrazione, il sistema genera le credenziali per la partecipazione dell'interessato alla vendita telematica per la quale la registrazione è stata effettuata e assegna uno pseudonimo o altri elementi distintivi in grado di assicurare l'anonimato.

2. L'offerta è presentata indicando:

a) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

b) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

c) il numero o altro dato identificativo del lotto;

d) la descrizione del bene;

e) l'indicazione del referente della procedura;

f) il prezzo offerto;

g) l'importo della cauzione prestata.

4. Il portale del gestore deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 3, lettere a), b), c) d), ed e).

5. La cauzione è prestata con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di credito o prepagate, nonché con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.

6. Quando sono fissate modalità di versamento della cauzione che consentono al gestore di verificare l'effettivo pagamento della stessa con modalità automatizzate e contestualmente alla presentazione dell'offerta, la registrazione può essere effettuata nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Nei casi diversi da quelli di cui al periodo precedente, la registrazione e il versamento della cauzione sono effettuati almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita; il gestore abilita a partecipare alla gara gli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione.

7. Nel corso della gara gli offerenti sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo o gli altri elementi distintivi di cui al comma 1. Entro il secondo giorno successivo alla chiusura della gara, il gestore trasmette al referente della procedura l'elenco delle offerte e i dati identificativi di coloro che le hanno effettuate. Deve altresì comunicare e documentare gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate le cauzioni accreditate sul conto vincolato, di aver accreditato sul conto corrente bancario o postale vincolato al referente della procedura la cauzione versata da colui che ha formulato l'offerta più alta e di aver svincolato le cauzioni prestate dagli altri offerenti, nonché di aver restituito le cauzioni dagli stessi versate mediante accredito sui conti bancari o postali di provenienza);

dell'aggiudicatario:

- mediante bonifico bancario;
- mediante carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari al 1,5 % del prezzo di aggiudicazione);
- direttamente presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, mediante bancomat, carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari al 1,5 % del prezzo di aggiudicazione), assegno circolare non trasferibile intestato a "Casa delle Aste s.r.l." o in contanti, quest'ultimo caso nei limiti di € 2.999,99;
 - in caso di mancato o parziale pagamento, la cauzione sarà acquisita dal commissionario e i beni saranno assegnati al concorrente che immediatamente lo segue tra i partecipanti e che avrà versato il prezzo da lui offerto e così via;
 - in caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, se non vi sono altri offerenti, la cauzione verrà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

REGISTRAZIONE E VERSAMENTO CAUZIONE

La partecipazione alla gara sarà condizionata sia alla previa registrazione presso il Commissionario utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito sia al versamento della cauzione che deve avvenire tramite carta di credito di importo pari al 10% del prezzo offerto e/o base d'asta (il versamento della cauzione tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto e/o base d'asta – a discrezione del commissionario; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara, ovvero dell'assegnazione beni, senza alcun addebito); la cauzione potrà essere altresì versata, a discrezione del commissionario tramite:

- bonifico bancario da effettuarsi nei termini indicati nelle modalità di presentazione offerte;
- bancomat da consegnarsi presso la sede dell'IVG (in tal caso sarà addebitata la relativa commissione di importo pari alle normali condizioni bancarie);
- assegno circolare non trasferibile intestato a "Casa delle Aste s.r.l." da depositare a mano presso la sede dell'IVG nei termini indicati nelle modalità di presentazione offerte; in contanti fino al limite massimo di € 2.999,99 presso la sede dell'IVG nei termini indicati nelle modalità di presentazione offerte.

RITIRO DEI BENI

- la consegna dei beni agli acquirenti è subordinata all'avvenuto integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, all'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a cura dell'aggiudicatario); ai fini dell'art. 1193 c.c. viene stabilito che qualunque somma versata, ivi inclusa la cauzione, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo;

- l'aggiudicatario dovrà ritirare i beni entro cinque giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione)

presso i locali dell'IVG qualora il bene sia stato asportato;

presso i locali del debitore, in caso di mancato asporto, previo accordo con il commissionario, che provvederà ad accompagnare l'aggiudicatario al momento del ritiro.

MANCATO RITIRO

- in caso di mancato ritiro dei beni nei termini indicati, l'aggiudicatario dovrà versare all'istituto vendite giudiziarie il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n.80 (decorsi ulteriori dieci giorni, l'istituto vendite giudiziarie provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, terzo comma, e 2797 c.c.).

ULTERIORI ESPERIMENTI DI VENDITA

- nel caso non siano pervenute valide offerte di acquisto entro il termine della gara, il commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita telematica dei beni pignorati, di pari durata, ad un prezzo base ridotto alla metà;
- nel caso in cui non siano pervenute valide offerte di acquisto entro il termine della seconda gara, il commissionario procederà ad un terzo esperimento di vendita telematica dei beni pignorati, di pari durata, ad un prezzo base pari ad 1/8 del prezzo iniziale.

RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE

- la restituzione della cauzione ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro 15 giorni dal termine della gara ovvero dall'assegnazione dei beni. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della cauzione tramite bonifico bancario (con addebito delle spese di bonifico all'offerente della somma pari alle normali commissioni bancarie).

DISPONE

- che l'istituto vendite giudiziarie, in caso di esito positivo della vendita, depositi in cancelleria una sintetica relazione sull'attività espletata con i relativi documenti ed il ricavato della vendita entro 5 giorni, versandolo su un libretto di risparmio presso la Banca designata da quest'Ufficio, intestato al debitore e vincolato all'ordine del G.E. ed alla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di registro se dovuta e della documentazione occorrente per la liquidazione dei compensi;

- che le eventuali spese di cancellazione del fermo sono a carico dell'aggiudicatario;
- che al commissionario sono riconosciuti per le attività di vendita dei beni pignorati e per la relativa custodia (ove attribuita) i compensi rispettivamente previsti dai DD.MM. n. 109/1997 e n. 80/2009;

- che l'istituto è autorizzato a prelevare sul ricavato della vendita la percentuale prevista dal regolamento I.V.G. nei limiti di cui all'art. 32, dietro presentazione della richiesta di liquidazione dei compensi;

- che l'istituto restituisca gli atti in cancelleria ***entro il termine massimo non superiore a sei mesi dalla comunicazione del presente provvedimento***;

- che, qualora la vendita non avvenga nei termini stabiliti, il commissionario restituisca gli atti in cancelleria fornendo prova dell'attività svolta per reperire potenziali acquirenti in relazione alla tipologia del bene e prova di avere effettuato la pubblicità eventualmente disposta dal giudice ai sensi dell'art. 532 secondo comma c. p. c.;

- che la procedura sarà dichiarata estinta ex art. 164 bis disp. att. c. p. c. dopo la restituzione degli atti da parte dell'I.V.G. alla cancelleria, sempre che, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c. p. c.; estinta la procedura i beni saranno restituiti al debitore; in caso di mancato ritiro dello stesso nei termini di legge, i beni saranno devoluti ad associazioni no profit o distrutti oppure l'istituto vendite giudiziarie provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli artt. 2756, terzo comma, e 2797 c.c.;

ORDINA

- che il creditore procedente corrisponda all'istituto vendite giudiziarie entro 48 ore dalla comunicazione del presente provvedimento, il versamento forfettario previsto dall'art. 31 del Regolamento I.V.G., con avvertimento che l'esecuzione della vendita è subordinata a tale versamento e che il presente provvedimento verrà revocato in caso di mancato pagamento;

- che il creditore procedente versi le spese relative alla pubblicità sui siti internet www.benimobili.it, www.ivgsalerno.it e www.astagiudiziaria.com nonché alla pubblicità sul bollettino ufficiale delle aste giudiziarie, con avvertimento che l'esecuzione della vendita è subordinata al versamento delle predette spese e che il presente provvedimento verrà revocato in caso di mancato pagamento;

AVVISA

- il creditore procedente che, nel caso di esito negativo della vendita nel termine fissato, vista la particolarità del pignoramento (art. 521 bis c. p. c.) ed il rigetto dell'istanza di assegnazione come richiesta dal creditore, si procederà alla chiusura anticipata della procedura esecutiva anche se non sussistono i presupposti dell'art. 164 bis disp. att. c. p. c.;

- che la procedura di vendita potrà essere sospesa (e quindi anche l'eventuale asporto dei beni potrà essere evitato) solo a richiesta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo ed a condizione che l'istanza di sospensione sia depositata entro i termini perentori di cui all'art. 624 bis c. p. c.;

- che, in caso di sospensione, per evitare l'estinzione della procedura è necessario presentare istanza di riassunzione entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione;

- che, anche prima della scadenza del termine, la sospensione potrà essere revocata in ogni momento ad istanza di qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo;

- che, se il processo esecutivo si estingue, anche con provvedimento di chiusura anticipata, e se comunque la vendita non ha luogo per cause non dipendenti dall'Istituto, a quest'ultimo è dovuto, secondo statuizione del giudice dell'esecuzione, dal creditore procedente o dal debitore, o in solido, un compenso nella misura indicata nella tariffa allegata al D.M. 109/1997;

- che l'eventuale istanza di rinuncia ex art. 629 c. p. c. dovrà essere tempestivamente comunicata all'IVG onde consentire a quest'ultimo di formulare al G. E. istanza di liquidazione dei suoi compensi, che dovranno essere liquidati dal G. E. contestualmente alla dichiarazione di estinzione.

FISSA

l'udienza del **12 gennaio 2027**, alle ore 9.30 e seguenti, per il rendiconto del custode, per la distribuzione del ricavato (in caso di esito positivo della vendita) o per la estinzione ex art. 164 bis d. a. c. p. c. (in caso di esito negativo degli esperimenti di vendita).

MANDA

alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

È verbale.

Salerno 10/07/2026

Il Giudice dell'Esecuzione
G.O. dott. Salvatore Caligiuri